



Modalità di presentazione e contenuto della comunicazione prevista dal comma 3 dell'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, concernente il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 in caso di cumulo con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

- 1. *Approvazione del modello di comunicazione per la definizione prevista dall'articolo 36 del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157***
- 1.1 È approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni per la compilazione, previsto dal comma 3 dell'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2020.
- 1.2 La comunicazione di cui al punto 1.1 deve essere utilizzata dal soggetto che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, intende mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto

2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 in caso di cumulo con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

- 1.3 Nella comunicazione di cui al punto 1.1 il contribuente indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo di cui al comma 1 dell'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Dietro presentazione di copia della comunicazione, della relativa ricevuta di avvenuta consegna e nelle more del pagamento delle somme dovute, i giudizi sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il processo prosegue su istanza di una delle parti.
- 1.4 La definizione prevista nel comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si perfeziona con la presentazione della comunicazione di cui al punto 1.1 e con il pagamento da parte del soggetto di cui al punto 1.2 degli importi dovuti come determinati ai punti 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 entrambi da effettuarsi entro il 30 giugno 2020.
- 1.5 La somma da versare è determinata ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta *pro tempore* vigente.
- 1.6 Per i soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi (di seguito "TUIR"), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la somma da versare è determinata applicando alla variazione in diminuzione l'aliquota di cui all'articolo 77 del TUIR, *pro tempore* vigente.
- 1.7 Per le persone fisiche la somma da versare è determinata applicando alla variazione in diminuzione le aliquote *pro tempore* vigenti per gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del TUIR, tenuto conto del reddito complessivo netto dichiarato.
- 1.8 Per i soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116 del TUIR, la somma da versare è determinata applicando alla quota parte di variazione in diminuzione imputabile a ciascun socio in proporzione alla percentuale di partecipazione agli utili l'aliquota d'imposta *pro tempore* vigente come individuata ai punti 1.6 e 1.7. Qualora il socio persona fisica a cui è stato originariamente attribuito il reddito per trasparenza non rivesta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 la qualifica di socio, la somma da versare deve essere determinata secondo quanto previsto dal punto 1.7 non tenendo conto del reddito complessivo netto.

- 1.9 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2. Descrizione e contenuto del modello

- 2.1 Il modello di comunicazione di cui al punto 1.1 si compone del frontespizio e dei quadri A e B nei quali riportare: i dati necessari a identificare il soggetto che intende mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica; il conto energia interessato; la presenza di giudizi pendenti aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; la determinazione dell'importo dovuto; eventuali note.

3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

- 3.1 Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere prelevato dal sito *internet* dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.
- 3.2 Il medesimo modello può essere altresì prelevato da altri siti *internet* a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche di cui all'Allegato 1 e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.
- 3.3 Per la stampa dei quadri di cui al punto 2 devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute nell'Allegato 1 al presente provvedimento.

4. Modalità e termine di presentazione della comunicazione

- 4.1 Entro e non oltre il 30 giugno 2020, la comunicazione di cui al punto 1.1, debitamente sottoscritta dal soggetto che ha esercitato l'opzione, va inviata unicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ufficio competente dell'Agenzia delle entrate in base al domicilio fiscale. Non sono ammesse modalità di presentazione diverse, neppure mediante servizio postale e posta elettronica ordinaria o certificata. La comunicazione deve essere sottoscritta con firma digitale ovvero, se sottoscritta con firma autografa, deve essere accompagnata da copia di un documento di identità.
- 4.2 Eventuali ulteriori modalità di invio della comunicazione saranno rese note nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

5. Modalità e termini di versamento

- 5.1 Il pagamento integrale dell'importo da versare deve avvenire entro e non oltre il termine del 30 giugno 2020 ai sensi del comma 5 dell'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

5.2 È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5.3 Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici-tributo per il versamento delle somme relative alla presente comunicazione da riportare nel modello F24 e sono indicate le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

6. *Perfezionamento della posizione sostanziale e processuale del contribuente*

6.1 Ai fini del presente provvedimento, la posizione del contribuente si perfeziona con il pagamento integrale dell'importo dovuto e con la presentazione della comunicazione entro e non oltre il termine e con le modalità indicate nei punti 4 e 5.

6.2 L'estinzione dell'eventuale giudizio pendente è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati.

6.3 Resta ferma la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

7. *Controlli*

7.1 La comunicazione di cui al punto 1.1 deve essere conservata, a cura del richiedente, fino al riscontro del corretto perfezionamento della procedura di definizione da parte dell'Agenzia delle entrate e comunque fino alla definitiva estinzione della controversia. Devono essere, altresì, conservati i documenti relativi ai versamenti effettuati, la documentazione attestante la variazione in diminuzione, riportata in dichiarazione, relativa alla detassazione per investimenti ambientali e i conteggi per la determinazione delle somme dovute.

Motivazioni

Il presente provvedimento, emanato ai sensi del comma 3 dell'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dà attuazione alle disposizioni che prevedono il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 in caso di cumulo con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Nella comunicazione il contribuente indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della

comunicazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il processo prosegue su istanza di una delle parti. La definizione si perfeziona con la presentazione della comunicazione e il pagamento integrale degli importi dovuti entro il 30 giugno 2020. La somma da versare è determinata ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157, applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l'aliquota d'imposta *pro tempore* vigente in relazione alle diverse tipologie di contribuenti.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 [articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a) e 73, comma 4];
- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 contenente disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 [articolo 19] recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

- Legge 23 dicembre 2000, n. 388 [articolo 6, commi da 13 a 19] recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 agosto 2010 avente ad oggetto l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 maggio 2011 avente ad oggetto l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici;
- Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 [articolo 7, comma 1, lettera h)] recante prime disposizioni urgenti per l'economia;
- Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 luglio 2012 attuativo dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia);
- Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.157 [articolo 36] recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 6 marzo 2020

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

Struttura e formato del modello

Il modello deve essere predisposto su fogli singoli, di formato A4, separatamente dalle istruzioni, e avente le seguenti dimensioni:

- larghezza: cm 21,0;
- altezza : cm 29,7.

È consentita la riproduzione del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

Caratteristiche della carta del modello e delle istruzioni

La carta utilizzata per il modello deve essere di colore bianco con opacità compresa tra l'86 e l'88 per cento e deve avere un peso compreso tra gli 80 e i 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche del modello e delle relative istruzioni

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al *fac-simile* annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

- altezza 65 sesti di pollice;
- larghezza 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, destro e sinistro).

Colori

Per la stampa tipografica del modello deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore blu (PANTONE 541 C).

Per la stampa delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore blu (PANTONE 541 C).